



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 65 del Reg. data 12.7.2019

OGGETTO: TRANSAZIONE CAUSA DI OPPOSIZIONE AL D.I. N. 13560/2016 DEL 03/05/2016 DEL TRIB. DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI LICODIA EUBEA CONTRO VODAFONE OMNITEL B.V. (OGGI VODAFONE ITALIA SPA), ISCRITTA AL N. 40839/2016 R.G. TRIB. DI MILANO

L'anno duemiladiciassette, il giorno Dodici del mese di Luglio alle ore 13:15 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. VERGA GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. RANDONE SANTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. GALOFARO RITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. TRIPICIANO DARIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

4	1
---	---

Assiste il Segretario generale Valentino Pepe. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 1, c.1, lett. i), punto 01, della L.R. n. 48/1991, di recepimento della Legge n. 142/90 e successive modificazioni;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91. (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DL G.M.

OGGETTO : TRANSAZIONE CAUSA DI OPPOSIZIONE AL D.I. N. 13560/2016 DEL 03/05/2016 DEL TRIB. DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI LICODIA EUBEA CONTRO VODAFONE OMNITEL B.V. (OGGI VODAFONE ITALIA SPA), ISCRITTA AL N. 40839/2016 R.G. TRIB. DI MILANO

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE



Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

- che in data 03/06/2016, a mezzo pec, l'avv. prof. Sergio Marullo Di Condojanni, in qualità di difensore e procuratore di Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.), C.F. 93026890017, P.I. 08539010010, in virtù di procura alle liti autenticata per atto a rogito del notaio Luca Zona di Milano, rep. n. 27519, registrato a Milano 3 il 19/11/2013 al N. 20907 serie 1T, ha notificato al Comune di Licodia Eubea ricorso monitorio e pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 13560/2016 del 03/05/2016 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento monitorio N. 17049/2016 R.G. su ricorso di Vodafone Omnitel B.V. (oggi Vodafone Italia S.p.A.), con il quale è stato ingiunto al Comune di Licodia Eubea di pagare in favore di Vodafone Omnitel B.V. (oggi Vodafone Italia S.p.A.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 22.686,96, gli interessi come da domanda e le spese relative al procedimento monitorio, liquidate in € 1.400,00 per compenso ed € 286,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA ed oltre successive occorrente;

- che, nel ricorso monitorio, Vodafone ha affermato che il suo credito nei confronti del Comune di Licodia Eubea deriva dal contratto "per aziende" stipulato con detto Comune, con codice cliente n. 7.1210959, avente per oggetto la somministrazione del servizio di telefonia e/o trasmissione dati. Ha asserito che l'odierno opponente sarebbe inadempiente, non avendo pagato la somma di € 22.686,96, di cui alle seguenti fatture: n. AE09654966 scaduta il 04/08/2014; n. AE07034191 scaduta il 09/06/2014; n. AE04045497 scaduta il 05/04/2014; n. AE00996640 scaduta il 10/02/2014; n. AD16686605 scaduta il 09/12/2013; n. AD13618710 scaduta il 09/10/2013; n. AD10522256 scaduta il 08/08/2013; n. AD07395553 scaduta il 11/06/2013; n. AD04237450 scaduta il 08/04/2013;

- che il Comune di Licodia Eubea, rappresentato e difeso dall'avv. Nello Gandolfo (giusta delibera di G.M. N. 51 del 22/06/2016), ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, mediante atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07/07/2016 alla società ricorrente (Vodafone) e, per essa, al suo difensore e procuratore, avv. prof. Sergio Marullo di Condojanni, citando Vodafone a presentarsi davanti il Tribunale di Milano per l'udienza del 16/01/2017;

- che il Comune di Licodia Eubea, con l'atto di citazione per opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ha chiesto di annullare e/o revocare con ogni formula il suddetto decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Caltagirone o del Tribunale di Catania e, in via subordinata, l'improcedibilità della domanda proposta da Vodafone per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione pregiudiziale. Nel merito, il Comune di Licodia Eubea ha eccepito

di aver esercitato il diritto di recesso (disdetta) con nota prot. n. 1057 del 21/02/2013, spedita a mezzo racc. a/r a Vodafone e da questa ricevuta il 27/02/2013, di aver cambiato operatore telefonico e, quindi, di non dover pagare alcuna somma a Vodafone e, in subordine, ha eccepito l'inefficacia della clausola richiamata da Vodafone nel ricorso per decreto ingiuntivo e relativa agli interessi convenzionali dovuti per il ritardo nei pagamenti;

- che il Comune di Licodia Eubea ha iscritto a ruolo la causa;

- che alla causa è stato assegnato il N. 40839/2016 R.G. Tribunale di Milano;

- che la prima udienza è stata rinviata d'ufficio al 10/02/2017;

- che, in data 09/02/2017, si è costituita Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.), difesa e rappresentata dall'avv. prof. Sergio Marullo di Condojanni;

- che, si sottolinea, la società ricorrente nel procedimento monitorio, Vodafone Omnitel B.V., dopo la presentazione del ricorso, ha cambiato la propria denominazione sociale, divenendo Vodafone Italia S.p.A., e trasferito la propria sede legale ad Ivrea (TO), Via Jervis n.13, con identici C.F. (93026890017) e P.IVA (08539010010);

- che la prima udienza della causa si è svolta il 10/02/2017;

- che, successivamente, Vodafone, anche alla luce delle eccezioni sollevate dal Comune nell'opposizione, ha emesso una serie di note di credito a favore del Comune di Licodia Eubea tali da rimodulare il debito a carico dell'ente pubblico in € 3.928,58;

- che la minor somma dovuta di € 3.928,58 deriva dal fatto che la dichiarazione di recesso del Comune è stata ricevuta da Vodafone il 27/02/2013 e, secondo le condizioni generali di contratto richiamate e prodotte in giudizio da Vodafone, conformi all'art. 1 c. 3 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito dalla L. 2 aprile 2007 n. 40, ha prodotto effetti dopo trenta giorni (cioè dal 30/03/2013) e, quindi, fino a tale data, il contratto con Vodafone era valido ed il Comune avrebbe dovuto pagare il relativo corrispettivo;

- che, alla luce del minor debito residuo (pari ad € 3.928,58) e delle eccezioni sollevate dal Comune nell'opposizione, le Parti, mediante i rispettivi avvocati, hanno iniziato una trattativa e sono giunte alla definizione di un accordo bonario della lite, decidendo, per mero spirito conciliativo, di transigere e definire stragiudizialmente la controversia sopra descritta;

- che la transazione sarà stipulata mediante scambio di proposta transattiva di Vodafone (il cui contenuto è stato concordato dai rispettivi difensori delle parti) e successiva accettazione da parte del Comune;

- che la seconda udienza della causa si è svolta il 19/05/2017, con rinvio per tentativo di conciliazione;

- che la prossima udienza della causa è stata fissata per il 26/09/2017;

- che l'avv. Nello Gandolfo, con nota del 10/07/2017 (acquisita al N. 3182 del protocollo), ha trasmesso a questo Comune la stesura definitiva della proposta transattiva di Vodafone che gli è stata trasmessa dalla controparte, sottoscritta dall'avv. prof. Sergio Marullo di Condojanni, nella sua qualità di difensore e procuratore della predetta società nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo sopra descritta, in forza della procura speciale alle liti del 13 novembre 2013, autenticata per atto a rogito del notaio Luca Zona di Milano, rep. n. 27519, registrato a Milano il 19/11/2013 al N. 20907 serie IT, con cui gli è stato espressamente attribuito il potere di concordare e stipulare transazioni, transigere e conciliare, procura tuttora valida, efficace e non revocata, il quale anche dichiara espressamente di avere

il potere di rinunciare agli atti e di stipulare e sottoscrivere transazioni per conto ed in nome di Vodafone Italia S.p.A., già Vodafone Omnitel B.V.;

CONSIDERATO

- che i termini della proposta transattiva sono convenienti e molto vantaggiosi per questo Comune, che non dovrà pagare nessuna somma a Vodafone, neanche la minor somma dovuta di euro 3.928,58;

- che ogni parte sosterrà soltanto le spese legali sostenute per l'attività giudiziale e stragiudiziale del proprio difensore, intendendosi le spese legali interamente compensate fra le Parti;

- che occorre quindi approvare ed accettare l'allegata proposta transattiva di Vodafone e definire la transazione;

- visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

TUTTO CIO' PRESSO E CONSIDERATO

La Giunta Municipale ad unanimità

DELIBERA

- di voler transigere la controversia alle condizioni indicate nella proposta di transazione di Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.) datata 03 luglio 2017, sottoscritta dal suo difensore e procuratore, avv. prof. Sergio Marullo di Condojanni;

- di approvare espressamente la proposta di transazione di Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.), datata 03 luglio 2017, che si allega alla presente delibera, in modo tale da farne parte integrante e sostanziale;

- di autorizzare il sindaco, il responsabile del servizio affari generali e l'avv. Nello Gandolfo ad accettare la proposta transattiva di Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.);

- di rinunciare a tutte le domande e pretese di cui al giudizio di opposizione N. 40839/2016 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Milano, a fronte di medesima rinuncia di parte di Vodafone;

- autorizzare l'avv. Nello Gandolfo a non presentarsi più alle prossime udienze della causa N. 40839/2016 R.G. Tribunale di Milano, in modo tale da determinare, insieme alla mancata presentazione dell'avvocato di controparte prevista nell'accordo transattivo, l'estinzione della causa stessa;

- di prendere atto che le spese legali sono integralmente compensate tra le parti e che, quindi, ogni parte dovrà pagare soltanto il proprio avvocato;

- di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di definire la transazione.

Proposta di Deliberazione n. 44..... del 12.7.2017

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li. 12.7.2017



Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li.

Pubblicato il 13 LUG. 2017 N. prot. 580/17



MARULLO DI CONDOJANNI
STUDIO LEGALE

Roma, 3 luglio 2017

(racc)

Spett.le
Comune di Licodia Eubea (CT)
c/o avv. Nello Gandolfo
Via del Popolo n. 21
95040 Licodia Eubea (CT)

Oggetto: Transazione causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 13560/2016 emesso il 03/05/2016 dal Tribunale di Milano su ricorso di Vodafone Omnitel B.V. (oggi Vodafone Italia S.p.A.), promossa dal Comune di Licodia Eubea (CT) davanti il Tribunale di Milano contro Vodafone Omnitel B.V. (oggi Vodafone Italia S.p.A.), iscritta al N. 40839/2016 R.G. Tribunale di Milano.

Cod. cliente 7.1210959

Spettabile Comune di Licodia Eubea,

facendo seguito alle intese intercorse, Vi propongo di sottoscrivere la seguente

SCRITTURA PRIVATA
TRANSAZIONE
Tra

VODAFONE ITALIA S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.; già Vodafone Omnitel N.V.; già Vodafone Omnitel SpA; già Omnitel Pronto Italia S.p.A. e di seguito anche semplicemente Vodafone) - società del gruppo Vodafone Group Plc con socio unico - C.F. 93026890017, P.I. 08539010010, con sede legale ad Ivrea (TO), Via Jervis n. 13, e con direzione amministrativa e gestionale a Milano, Via Lorenteggio n. 240, rappresentata nel presente atto dall'avv. prof. Sergio Marullo di Condojanni (C.F.: MRL SRG 78C25 F158P), il quale dichiara di intervenire e sottoscrivere il

presente atto nella sua qualità di difensore e procuratore della predetta società nella causa di opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 13560/2016 emesso il 03/05/2016 dal Tribunale di Milano su ricorso di Vodafone Omnitel B.V. (oggi Vodafone Italia S.p.A.), promossa dal Comune di Licodia Eubea (CT) davanti il Tribunale di Milano contro Vodafone Omnitel B.V. (oggi Vodafone Italia S.p.A.), iscritta al N. 40839/2016 R.G. Tribunale di Milano, in forza della procura speciale alle liti del 13 novembre 2013, autenticata per atto a rogito del notaio Luca Zona di Milano, rep. n. 27519, registrato a Milano 3 il 19/11/2013 al N. 20907 serie 1T, con cui gli è stato espressamente attribuito il potere di concordare e stipulare transazioni, transigere e conciliare, procura tuttora valida, efficace e non revocata;

e

COMUNE DI LICODIA EUBEA, con sede in Piazza Garibaldi n. 3, C.F. 82001570876, rappresentato nel presente atto dal sindaco pro tempore dott. Giovanni Verga e dalla sig.ra Tripiciano Amalia, responsabile del Servizio Affari Generali, a cui con provvedimento sindacale sono stati conferiti l'incarico di posizione organizzativa (responsabile) del suddetto Servizio e le funzioni di cui agli artt. 107 commi 2 e 3 e 109 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (ex art. 51 della L. n. 142/1990);

- (indicati anche collettivamente come le "Parti") -

PREMESSO

- che in data 03/06/2016, a mezzo pec, l'avv. prof. Sergio Marullo Di Condojanni, in qualità di difensore e procuratore di Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.), C.F. 93026890017, P.I. 08539010010, in virtù di procura alle liti autenticata per atto a rogito del notaio Luca Zona di Milano, rep. n. 27519, registrato a Milano 3 il 19/11/2013 al N. 20907 serie 1T, ha notificato al Comune di Licodia Eubea ricorso monitorio e pedissequo Decreto Ingiuntivo n. 13560/2016 del 03/05/2016 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento monitorio N. 17049/2016 R.G. su ricorso di Vodafone Omnitel B.V. (oggi Vodafone Italia S.p.A.), con il quale è stato ingiunto al Comune di Licodia Eubea di pagare in favore di Vodafone Omnitel B.V. (oggi Vodafone Italia S.p.A.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 22.686,96, gli interessi come da domanda e le spese relative al procedimento monitorio, liquidate in € 1.400,00 per compenso ed € 286,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA ed oltre successive occorrente;

- che, nel ricorso monitorio, Vodafone ha affermato che il suo credito nei confronti del Comune di Licodia Eubea deriva dal contratto "per aziende" stipulato con detto Comune, con codice cliente n. 7.1210959, avente per oggetto la somministrazione del servizio di telefonia e/o trasmissione dati. Ha asserito che l'odierno opponente sarebbe inadempiente, non avendo pagato la somma di € 22.686,96, di cui alle seguenti fatture: n. AE09654966 scaduta il 04/08/2014; n. AE07034191 scaduta il 09/06/2014; n. AE04045497 scaduta il 05/04/2014; n. AE00996640 scaduta il 10/02/2014; n. AD16686605 scaduta il 09/12/2013; n. AD13618710 scaduta il 09/10/2013; n. AD10522256 scaduta il 08/08/2013; n. AD07395553 scaduta il 11/06/2013; n. AD04237450 scaduta il 08/04/2013;

Handwritten signature

- che il Comune di Licodia Eubea, rappresentato e difeso dall'avv. Nello Gandolfo, ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, mediante atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07/07/2016 alla società ricorrente (Vodafone) e, per essa, al suo difensore e procuratore, avv. prof. Sergio Marullo di Condojanni, citando Vodafone a presentarsi davanti il Tribunale di Milano per l'udienza del 16/01/2017;

- che il Comune di Licodia Eubea, con l'atto di citazione per opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, ha chiesto di annullare e/o revocare con ogni formula il suddetto decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Caltagirone o del Tribunale di Catania e, in via subordinata, l'improcedibilità della domanda proposta da Vodafone per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione pregiudiziale. Nel merito, il Comune di Licodia Eubea ha eccepito di aver esercitato il diritto di recesso (disdetta) con nota prot. n. 1057 del 21/02/2013, spedita a mezzo racc. a/r a Vodafone e da questa ricevuta il 27/02/2013, di aver cambiato operatore telefonico e, quindi, di non dover pagare alcuna somma a Vodafone e, in subordine, ha eccepito l'inefficacia della clausola richiamata da Vodafone nel ricorso per decreto ingiuntivo e relativa agli interessi convenzionali dovuti per il ritardo nei pagamenti;

- che il Comune di Licodia Eubea ha iscritto a ruolo la causa;

- che alla causa è stato assegnato il N. 40839/2016 R.G. Tribunale di Milano;

- che la prima udienza è stata rinviata d'ufficio al 10/02/2017;

- che, in data 09/02/2017, si è costituita Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.), difesa e rappresentata dall'avv. prof. Sergio Marullo di Condojanni, il quale ha affermato l'infondatezza delle eccezioni preliminari formulate dal Comune di Licodia Eubea e nel merito ha ribadito la fondatezza della pretesa di Vodafone, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione proposta dal Comune di Licodia Eubea;

- che, si sottolinea, la società ricorrente nel procedimento monitorio, Vodafone Omnitel B.V., dopo la presentazione del ricorso, ha cambiato la propria denominazione sociale, divenendo Vodafone Italia S.p.A., e trasferito la propria sede legale ad Ivrea (TO), Via Jervis n.13, con identici C.F. (93026890017) e P.IVA (08539010010);

- che la prima udienza della causa si è svolta il 10/02/2017;

- che, successivamente, Vodafone, anche alla luce delle eccezioni sollevate dal Comune nell'opposizione, ha emesso una serie di note di credito a favore del Comune di Licodia Eubea tali da rimodulare il debito a carico dell'ente pubblico in € 3.928,58, secondo lo schema che segue:

Fatture e note di credito

Scadenza	Causale	Num	Totale	Dovuto
15/03/2017	Nota di Credito	ZZ07022837	-3708.23	-335.67
15/03/2017	Nota di Credito	ZZ07022852	-3708.23	-328.47
15/03/2017	Nota di Credito	ZZ07022921	-2052.03	-335.66
15/03/2017	Nota di Credito	ZZ07022924	-1326.05	-335.66
15/03/2017	Nota di Credito	ZZ07023005	-3680.34	-254.06

15/03/2017	Nota di Credito	ZZ07023010	-3680,34	-318,86
08/08/2013	Nuova assegnazione ai providers	AD10522256	+3761,94	+3426,28
11/06/2013	Nota di Credito	AD07395553	+3762,02	+360,41
08/04/2013	Nota di Credito	AD04237450	+2553,76	+2050,27
TOTALI			-8077,5	3928,58

- che, alla luce del minor debito residuo (pari ad € 3.928,58) e delle eccezioni sollevate dal Comune nell'opposizione, stragiudizialmente le Parti sono giunte ad un accordo bonario della lite;

- che la seconda udienza della causa si è svolta il 19/05/2017, con rinvio per tentativo di conciliazione;

- che la prossima udienza della causa è stata fissata per il 26/09/2017;

- che le suddette Parti, in forza della trattativa, hanno deciso, per mero spirito conciliativo, di transigere e definire stragiudizialmente la controversia sorta tra di loro, sopra descritta, alle condizioni di seguito esposte;

- tutto quanto sopra premesso, le sottoscritte Parti

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

1) Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2) Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.) rinuncia al suddetto Decreto Ingiuntivo n. 13560/2016 del 03/05/2016 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento monitorio N. 17049/2016 R.G. su ricorso di Vodafone Omnitel B.V. (poi divenuta Vodafone Italia S.p.A.), opposto dal Comune di Licodia Eubea, con il quale è stato ingiunto a tale Comune di pagare in favore di Vodafone Omnitel B.V. (poi divenuta Vodafone Italia S.p.A.), entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 22.686,96, avente ad oggetto le seguenti fatture:

Numero fattura	Data scadenza	Scoperto
AE09654966	04/08/2014	795,66
AE07034191	09/06/2014	990,39
AE04045497	05/04/2014	1.716,37
AE00996640	10/02/2014	3.372,56
AD16686605	09/12/2013	3.379,76
AD13618710	09/10/2013	3.361,48
AD10522256	08/08/2013	3.426,28
AD07395553	11/06/2013	3.426,36
AD04237450	08/04/2013	2.218,10

Oltre alla sorte capitale, l'ingiunzione conteneva gli interessi come da domanda e le spese relative al procedimento monitorio, liquidate in € 1.400,00 per compenso ed € 286,00 per spese, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA ed oltre successive occorrenze. Pertanto, atteso la suddetta rinuncia, Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.) nulla potrà più pretendere nei confronti del Comune di Licodia Eubea e si obbliga espressamente a

Handwritten signature

non azionare in qualsiasi modo il suddetto Decreto Ingiuntivo nei confronti di tale Comune.

3) Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.) rinuncia ad ogni pretesa creditoria nei confronti del Comune di Licodia Eubea, anche specificatamente per quanto concerne il debito residuo risultante a seguito dell'emissione delle note di credito come riportato nelle premesse e qui precisato nella somma di € 3.928,58, con la conseguenza che la medesima società si dichiara pienamente soddisfatta e nulla potrà più pretendere a qualsiasi titolo e ragione nei confronti del Comune di Licodia Eubea. Per esemplificare, Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.): nulla potrà più pretendere nei confronti del Comune di Licodia Eubea in base al decreto ingiuntivo n. 13560/2016 del 03/05/2016 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento monitorio N. 17049/2016 R.G. su ricorso di Vodafone Omnitel B.V. (poi divenuta Vodafone Italia S.p.A.) e sopra meglio descritto; nulla potrà più pretendere sulla base del contratto stipulato con tale Comune nel 2010, con codice cliente n. 7.1210959, ed indicato nel ricorso monitorio; altresì, nulla potrà più pretendere sulla base di tutte le fatture indicate nel ricorso monitorio in accoglimento del quale il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo n. 13560/2016 del 03/05/2016 e riportate nella presente transazione; nulla potrà più pretendere in merito al debito residuo di € 3.928,58 risultante a seguito dell'emissione delle note di credito sopra riportate; nulla potrà più pretendere sulla base di eventuali altre diverse fatture. Pertanto, il Comune di Licodia Eubea nulla dovrà pagare a Vodafone.

4) Il Comune di Licodia Eubea e Vodafone, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, rinunciano ad ogni domanda, pretesa, diritto, ragione di cui al giudizio di opposizione recante R.G. n. 40839/2016 pendente innanzi al Tribunale di Milano.

5) Con riferimento alle fatture indicate nel ricorso monitorio in accoglimento del quale il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo n. 13560/2016 del 03/05/2016 e riportate nella presente transazione, il cui importo complessivo è stato oggetto di successiva modulazione a seguito dell'emissione di note di credito a favore del Comune, qualora Vodafone abbia erroneamente già segnalato e/o inviato all'amministrazione finanziaria il mancato pagamento da parte del Comune di Licodia Eubea delle relative tasse di concessione governativa, allora la stessa Vodafone si impegna nei confronti del Comune di Licodia Eubea a comunicare all'amministrazione finanziaria che le fatture in questione sono state annullate e che il Comune di Licodia Eubea, quindi, con riferimento a tali fatture, non deve pagare alcuna tassa di concessione governativa. In ogni caso, con riferimento a tali tasse, nessun tipo di onere potrà gravare sul Comune di Licodia Eubea.

6) Con riferimento alla causa di opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo promossa dal Comune di Licodia Eubea nei confronti di Vodafone, iscritta al N. 40839/2016 R.G. Tribunale di Milano, una volta definita la presente transazione, le parti hanno l'obbligo di non comparire più alla già fissata udienza del 26/09/2017 ed alle udienze successive, determinando così l'estinzione della causa.

7) Ogni parte sosterrà soltanto le spese legali sostenute per l'attività giudiziale e stragiudiziale del proprio difensore, dichiarando quindi ognuna di non avere nulla a che pretendere nei confronti dell'altra con riferimento al rimborso delle spese legali, intendendosi le spese legali interamente compensate fra le Parti, con conseguente rinuncia da parte dei

MARULLO DI CONDOJANNI

STUDIO LEGALE

rispettivi procuratori delle spese di cui all'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. I rispettivi legali delle Parti sottoscrivono la presente scrittura privata inoltre anche per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della Legge Professionale Forense.

8) L'Avv. Prof. Sergio Marullo di Condojanni dichiara espressamente di avere il potere di rinunciare agli atti e di stipulare e sottoscrivere transazioni per conto ed in nome di Vodafone Italia S.p.A., già Vodafone Omnitel B.V.

9) A fronte del presente accordo transattivo, le parti dichiarano di essere integralmente soddisfatte e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, ragione, pretesa o fatto in riferimento a tutti i rapporti stragiudiziali e giudiziali tra di loro intercorsi.


10) Qualsiasi modifica o variazione della presente scrittura dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti di entrambe le Parti per avere efficacia.

Qualora Voi abbiate intenzione di aderire alla presente proposta, Vi prego di trascriverne il testo su una lettera indirizzata a Vodafone Italia S.p.A., da spedire presso il mio studio legale di Roma (RM) in Piazza di San Lorenzo in Lucina n. 26, debitamente sottoscritta e siglata su ogni pagina, in segno di piena ed incondizionata accettazione del relativo contenuto, da inviarmi a mezzo raccomandata a.r.

Cordiali saluti.

Roma 3 luglio 2017

Avv. Prof. Sergio Marullo di Condojanni
(nella qualità sopra specificata)



Con la presente

Cordialmente,

avv. prof. Sergio Marullo di Condojanni



Mar
S.
San L
2016.

Condojanni

ina, 26

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue:

Intervento	Capitolo	Impegno N°	Gestione	Previsione	Disponibilità	Impegno con la presente
.....	comp./res.	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res.	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res.	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li.....

L'ASSESSORE ANZIANO

Donato P...

IL SINDACO

F. V...

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano

È copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio..... con prot. n..... del.....

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n..... del.....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li.....

Il presente atto, a norma dell'art. 32 della legge 18 Giugno 2009 n. 69 è stato pubblicato all'Albo informatico di questo Comune al n. 580/17 del registro in data 13 LUG. 2017.

Li 13 LUG. 2017



IL MESSO COMUNALE

Sebastiano

Attesto che avverso il presente atto, nel periodo dal..... al..... non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo informatico di questo Comune dal..... al..... a norma dell'art. 32 della legge 18 Giugno 2009 n. 69 e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li.....

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 12.7.2017 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.44/1991

La presente delibera è divenuta esecutiva in data..... ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.44/1991

Li 12.7.2017



IL SEGRETARIO COMUNALE

Sebastiano